

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1752

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRASSUCCI, CAPPELLONI, FAENZI, BOTTARI ANGELA MARIA, CORVISIERI, CIUFFINI, BRINI, OLIVI, VAGLI MAURA, ANTONI, PERNICE, TAMBURINI, CERRINA FERONI, SPATARO, RICCI, MANNUZZU, MACIS, GIADRESCO, SALVATO ERSILIA, BROCCOLI, FERRI, BERNINI, BERNARDINI**

*Presentata il 21 maggio 1980*

### Provvidenze a favore delle isole minori

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono note le condizioni di grave disagio in cui vivono le popolazioni delle isole minori, più o meno distanti dalla penisola; disagi che ne hanno provocato, in molti casi, un rapido spopolamento, specie là dove è venuto a mancare il beneficio sia pure solo stagionale del turismo.

Basterà ricordare come in queste isole manchi, per la piccolezza del territorio e la limitatezza del numero degli abitanti, ogni possibilità di sviluppo industriale e perfino di un artigianato su basi economicamente progredite.

Ogni possibilità di lavoro, oltre quello sempre più aleatorio dato dalla agricoltura e dalla pesca si concentra nel turismo per il quale, peraltro, non tutte le isole sono attrezzate e che come si è detto, limita

i suoi benefici alla breve stagione delle vacanze estive.

In più va sottolineato come gli abitanti di queste isole siano soggetti ad un grave disagio per l'accesso ai vari uffici dei capoluoghi di provincia, disagio che diviene insopportabile per i giovani in età scolare perché in molte isole manca qualsiasi scuola successiva alla media d'obbligo. Da qui spese notevolissime per poter seguire le scuole superiori nel continente.

Per ovviare, in piccola parte, al disagio degli abitanti di queste isole ci è apparso opportuno estendere ad essi i benefici che sono già previsti per talune zone dello stesso territorio continentale che il legislatore ha ritenuto meritevole di aiuto, aiuto che le piccole isole sembrano meritare in misura anche maggiore.

Nello stesso tempo si sono previste particolari agevolazioni per il trasporto di merci da e per le isole minori - a somiglianza di quanto già attuato nelle relazioni con la Sardegna - in modo da attenuare le difficoltà derivanti all'industria e artigianato dall'isolamento in cui si trovano le isole.

In tal senso si è predisposta la seguente proposta di legge. Alcune delle esigenze rappresentate potrebbero essere soddisfatte anche in modo diverso e ciò in particolare in riferimento all'articolo 1. Si potrebbe operare nel campo della imposizione diretta (ILOR, redditi dominicali

ed agrari, esenzione a favore di redditi derivanti da imprese minori) e nel campo della imposizione indiretta (imposta fissa di registro nei trasferimenti, equiparazione allo Stato agli effetti fiscali per determinati atti, esenzioni aggiuntive in materia di IVA, di imposta di successione, di concessioni governative, di imposte di bollo e di tassa di circolazione).

Agli estensori del presente testo interessa aver posto ed affrontato il problema restando pienamente disponibili a trovare, in sede di discussione parlamentare, soluzioni che, *re melius perpensa*, possono apparire più idonee o razionali.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Nel territorio delle isole italiane aderenti il continente di superficie inferiore a chilometri quadrati 52 i seguenti prodotti sono parzialmente esenti da imposta di fabbricazione, nei limiti quantitativi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze e con riferimento al consumo dei residenti abituali:

- 1) zucchero;
- 2) caffè e surrogati;
- 3) cacao;
- 4) spiriti;
- 5) birra;
- 6) idrocarburi.

Con lo stesso decreto sono stabilite cautele per limitare ai residenti abituali l'acquisto dei prodotti sopraelencati.

## ART. 2.

I servizi marittimi dalla penisola alle isole minori fino a chilometri 110 e tra le isole stesse, sovvenzionati dallo Stato o dalle regioni, applicano per il trasporto merci da e per le isole e tra le isole stesse le tariffe chilometriche previste per le analoghe merci per il trasporto con le ferrovie dello Stato.

Non si applicano diritti d'imbarco e sbarco a favore degli enti e compagnie portuali che godranno di un rimborso forfettario da parte dello Stato.

## ART. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo si fa fronte con apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

## ART. 4.

Al fondo di dotazione dell'ENEL, di cui alla legge 7 maggio 1973, n. 253, e successive modificazioni, è aggiunto uno stanziamento di lire 10 miliardi allo scopo di acquisire, ristrutturare, potenziare le centrali elettriche situate nelle isole minori, nonché di sperimentare nuove tecnologie allo scopo di utilizzare fonti di energia rinnovabili.

Tale spesa di lire 10 miliardi deve essere iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1981.

## ART. 5.

L'uso dei beni immobili di proprietà del demanio dello Stato, situati sulle isole di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge e da tempo non propriamente utilizzato è trasferito ai rispettivi comuni.

Tali beni non possono essere ceduti a terzi e la loro utilizzazione deve rientrare nei compiti di istituto delle amministrazioni comunali.

## ART. 6.

Ai fini della localizzazione di istituti o sezione di istituti di scuola media superiore il limite di 5000 abitanti previsto dalle vigenti disposizioni di legge è ridotto a 3000 nei territori delle isole minori di cui all'articolo 1 della presente legge.

## ART. 7.

Agli studenti di scuola media superiore residenti sulle isole di cui al primo comma del precedente articolo 1 e costretti per motivi di studio a dimorare sul territorio continentale o di altra isola è concesso un assegno di studio nella misura di lire 80.000 mensili.

A tale scopo è istituito un fondo nazionale con apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. La gestione di tale fondo, ripartito tra le regioni interessate, è regolata con apposita legge regionale.

#### ART. 8.

Per la costruzione di abitazioni destinate ai cittadini residenti abitualmente nelle isole di cui al precedente articolo 1 le regioni destinano una quota di finanziamenti previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

Le regioni tenendo conto delle particolari difficoltà di costruzione possono altresì aumentare fino ad un massimo del 30 per cento gli importi dei massimali di mutuo previsti dalla citata legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

Particolari programmi di edilizia sovvenzionata con speciali graduatorie per i soggetti di cui al primo comma del presente articolo possono essere approntati dalle regioni per importi annui minori di quelli fissati dal CER.

Le regioni possono infine provvedere ad abbattere una parte degli oneri di cui agli articoli 5 e 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, assicurando nel contempo ai comuni il rimborso dei mancati introiti, anche nell'ambito di programmi speciali per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Per il finanziamento dei mutui di cui al primo comma del presente articolo è autorizzata una spesa di 2 miliardi da iscriversi annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.